

COMUNE DI ROGNO
RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 18.10.2012, n. 179, CONVERTITO CON LEGGE n. 221/2012
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Premessa

La presente relazione è redatta per ottemperare a quanto disposto dal Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 In vigore dal 20 ottobre 2012), il quale all'art. 34, comma 13 (ora c. 20 testo coordinato con la Legge di Conversione n. 211/2012) prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità degli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Al riguardo si evidenzia che, per quanto concerne il servizio di illuminazione pubblica, esso è attualmente gestito, per una parte degli impianti insistenti sul territorio comunale, dalla società Enel Sole S.r.l. in virtù di una vecchia Convenzione sottoscritta tra il Comune di Rogno e l'Ente Nazionale dell'Energia Elettrica – ENEL che nell'anno 1999 ha trasferito gli impianti ed i relativi contratti alla società ENEL Sole S.r.l. e tacitamente rinnovata avente ad oggetto *"la gestione e la manutenzione da parte di ENEL/ENEL Sole degli impianti e delle reti di illuminazione pubblica di proprietà della stessa ricadenti sul territorio del Comune di Rogno"*.

Qualificazione giuridica del servizio

Ai fini dell'applicazione dell'anzidetto disposto normativo, e più in generale, per una puntuale individuazione del quadro giuridico di riferimento, si rileva innanzitutto che, la nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004 (Corte Cost. 325/2010).

Segnatamente, per quanto concerne la qualificazione giuridica del servizio di pubblica illuminazione come servizio pubblico si richiama l'art. 1 del R.D. 2578/1925, nonché:

- la sentenza n. 8232 del Consiglio di Stato, Sez. V, del 25.11.2010, secondo la quale il servizio di illuminazione delle strade comunali è servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- la Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 110 del 19.12.2012 che ha definito il servizio della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale, seppure in contrasto con il proprio precedente orientamento affermato con propria Deliberazione n. 12 Adunanza del 26 gennaio 2011.

Conformità del servizio in essere alle normative vigenti

L'affidamento del servizio a Enel (ora ENEL Sole) è avvenuto in via diretta, senza espletamento di gara.

L'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, nel testo risultante Legge di Conversione n. 221 del 17.12.2012, dispone che *"Gli affidamenti di servizi locali di rilevanza economica in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31.12.2013, pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista dal comma 20"* pena la cessazione degli stessi.

L'art. 13, comma 3, del D.L. 31.12.2013 n. 150 convertito nella L. 27.02.2014 n. 15 - derogando l'art. 34, comma 21 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito nella L. 17.12.2012 n. 221 - ha fissato il termine, di cui al capoverso precedente, al 31.12.2014.

L'ordinamento dell'Unione europea richiede che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga o mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario), oppure mediante affidamento a società mista, nella quale il socio privato sia scelto mediante gara attestante anche le capacità operative del socio privato, ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) "analogo" (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Ciò premesso, alla luce del vigente quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, l'affidamento diretto del servizio in favore di ENEL/ENEL Sole risulta non conforme, né sussistono le possibilità di adeguarlo ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Si ritiene quindi che la convenzione in essere sia cessata in data 31/12/2014, ma si dà atto che trattandosi di servizio di pubblica utilità, questo deve essere garantito da Enel Sole con le modalità in essere, fino all'adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Ragioni di un nuovo affidamento

In considerazione di quanto sopra e alla luce del vigente quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, si ritiene che essendo cessato l'affidamento a decorrere dal 31/12/2014 si renda necessario procedere all'individuazione di un nuovo gestore scegliendo fra le opzioni sopraccitate.

I centri luminosi insistenti sul territorio comunale sono in totale n. 716, di cui 359 di supposta proprietà Enel Sole e 357 di proprietà comunale. La società ENEL Sole, in base alla convenzione in essere, gestisce n. 359 centri luminosi, mentre i restanti vengono gestiti direttamente dal Comune.

In ogni caso per procedere all'individuazione del nuovo gestore è necessario che il Comune abbia la piena proprietà degli impianti, e conseguentemente diviene indispensabile l'acquisizione dei centri luminosi di supposta proprietà di ENEL Sole.

In ogni caso per procedere all'individuazione del nuovo gestore è necessario che il Comune abbia la piena proprietà degli impianti, e conseguentemente diviene indispensabile l'acquisizione dei centri luminosi di supposta proprietà di ENEL Sole.

In aggiunta alle motivazioni normative sopra esposte si fa presente che, in virtù delle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione succitata, il corrispettivo versato a ENEL Sole per la manutenzione e gestione servizio di Illuminazione pubblica è di Euro 19.526,61 annui mentre, ad esempio, la eventuale sottoscrizione del Servizio Luce 3 con la società CONSIP comporterebbe un onere per la manutenzione e gestione pari a Euro 9.167,67 come da tabella sotto riportata, con un risparmio di circa 10.358,95 Euro, risparmio peraltro conseguibile anche ricorrendo all'indizione di una gara di appalto per la fornitura del servizio in argomento.

Comune di ROGNO - Confronto corrispettivi manutenzione ENEL Sole-CONSIP																	
Tipologia di sorgente luminosa		Consistenze ENEL Sole		Corrispettivi ENEL Sole			Identificativo	Aggiornamento Luglio 2015		Potenza effettiva	Ore annue funzionamento	Consumo annuo Energia elettrica	Costo kWh (IVA esclusa)	Corrispettivo Energia Elettrica (IVA esclusa)	Corrispettivo Manutenzione (IVA esclusa)	Corrispettivo annuo totale (IVA inclusa)	Differenza (IVA inclusa)
				Corrispettivo unitario annuo (IVA esclusa)	Corrispettivo annuo totale (IVA esclusa)	Corrispettivo annuo totale (IVA inclusa)		Canone unitario annuo (IVA esclusa)	Canone annuo totale (IVA esclusa)								
Tipo	Potenza nominale	Numero di CL	Euro/Cad	Euro/anno	Euro/anno		Euro/Cad	Euro/anno	(W)	N°	kWh	Euro	Euro	Euro	Euro/anno	Euro	
Vapori di mercurio	80	160	32,83	5 252,79	6 408,41	L 2	88,95	14 232,00	94,50	4 200	63 504,00	0,160	10 160,64	4 071,36	4 967,06		
Vapori di mercurio	125	71	33,36	2 368,56	2 889,64	L 3	114,39	8 121,69	147,00	4 200	43 835,40	0,160	7 013,66	1 108,03	1 351,79		
Vapori di sodio ad alta pressione	70	13	67,57	878,41	1 071,66	L 9	91,07	1 183,91	89,25	4 200	4 873,05	0,160	779,69	404,22	493,15		
Vapori di sodio ad alta pressione	100	33	68,74	2 268,42	2 767,47	L 10	105,37	3 477,21	120,75	4 200	16 735,95	0,160	2 677,75	799,46	975,34		
Vapori di sodio ad alta pressione	150	47	73,08	3 434,76	4 190,41	L 11	134,84	6 337,48	178,50	4 200	35 235,90	0,160	5 637,74	699,74	853,68		
Vapori di sodio ad alta pressione	250	13	81,81	1 063,53	1 297,51	L 12	190,69	2 478,97	288,75	4 200	15 765,75	0,160	2 522,52	-43,55	-53,13		
Vapori di sodio ad alta pressione	400	1	90,05	90,05	109,86	L 13	278,96	278,96	462,00	4 200	1 940,40	0,160	310,46	-31,50	-38,43		
Led	39	13	30,90	401,70	490,07	L 42	52,93	688,09	42,90	4 200	2 342,34	0,160	374,77	313,32	382,25		
Led	59	8	30,90	247,20	301,58	L 45	67,79	542,32	64,90	4 200	2 180,64	0,160	348,90	193,42	235,97		
TOTALI		359		16 005,42	19 526,61			37 340,63						7 514,48	9 167,67	10 358,95	

Più in generale la scelta del nuovo gestore dovrà tenere conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'adeguamento degli impianti di Illuminazione Pubblica.

Tali obiettivi finalizzati ad ottenere un servizio efficiente, efficace ed economico e adeguato alle nuove esigenze possono essere sinteticamente riassunti nella:

- riduzione del consumo energetico, da realizzarsi mediante l'impiego di apparecchiature efficienti, con conseguente risparmio economico;
- regolarizzazione degli impianti non conformi;
- sostituzione dei componenti obsoleti della rete di illuminazione pubblica;
- diminuzione e razionalizzazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- riduzione dell'inquinamento luminoso ed ambientale, in modo che siano rispettati i limiti stabiliti dalle normative nazionali e europee.
- eventuale implementazione delle reti di illuminazioni con servizi di smart-city.

Tali obiettivi non sono totalmente realizzabili con la Convenzione CONSIP e quindi la scelta del gestore verrà effettuata dopo una attenta valutazione ad evidenza pubblica delle offerte presenti sul mercato.

Quando saranno definite le modalità e le condizioni dell'affidamento, si procederà alla integrazione e successiva pubblicazione della presente relazione.